

N. R.G. 2015/ [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2015 promossa da:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE/I

contro

BANCA [REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. [REDACTED]
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/03/2017,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-rilevato che l'art. 648 c.p.c. prevede un potere discrezionale del giudice di concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto quando l'opposizione, o meglio, le eccezioni dell'opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione;

-rilevato che le contestazioni contenute nella spiegata opposizione, relative, in particolare alla capitalizzazione degli interessi, alla commissione di massimo scoperto ed agli ulteriori oneri accessori, nonché alla dedotta illegittimità della fideiussione e alla eccepita usurarietà degli interessi sembrano trovare riscontro nella documentazione in atti, avuto riguardo al tenore delle pattuizioni contrattuali intercorse tra le parti;

-vista la richiesta di concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.

P.Q.M.

-rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. (30+30+20), fissa per la decisione sui mezzi istruttori l'udienza del 24.10.2017 ore 10,30.

Si comunichi.

ANCONA, 20/03/2017

Il Giudice

